



Comune di Pordenone

COMUNE DI PORDENONE c.g.888
Prot. n. **Prot.N. 0074262 / P AOOPN01/GEN**
Data: 23 settembre 2022 Class: 9-2

Ordinanza n. **547/2022**
Data **23/09/22**

OGGETTO: Istituzione di divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della manifestazione denominata "ROLLER DAY CENTENARIO FISR", programmata in piazza Pescheria per **domenica 2 ottobre 2022**.

IL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI PORDENONE E DEL COMUNE DI CORDENONS

Considerato che domenica 2 ottobre 2022, l'Associazione Sportiva Dilettantistica SKATING CLUB COMINA con sede in piazzale Sacro Cuore n. 5 a Pordenone, nell'ambito della manifestazione nazionale a carattere promozionale denominata "ROLLER DAY CENTENARIO FISR", organizza in particolare in piazza Pescheria e non solo, attività ed iniziative correlate all'evento;

Vista l'istanza dell'organizzazione con la quale viene richiesta occupazione del suolo pubblico in un tratto di via Roma per poter svolgere un evento sportivo e successiva integrazione datata 20 settembre 2022 con la quale viene descritto lo svolgimento della manifestazione e meglio precisate caratteristiche e finalità;

Vista altresì la richiesta del medesimo organizzatore della necessità, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, di interdire la sosta sul lato destro (secondo il senso unico di marcia) del tratto di via Roma compreso tra l'intersezione con via dei Molini e l'intersezione con piazza Giustiniano, con restrizione della carreggiata e delimitazione dell'area dedicata allo svolgimento della prova sportiva a carattere promozionale;

Rilevato che la manifestazione raccoglie il consenso e il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;

Precisato che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità (in strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico transito) e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio della manifestazione o di eventi programmati nell'ambito della medesima; pertanto l'effettivo svolgimento della manifestazione di cui all'oggetto è subordinato al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie al loro, nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione, il regolare svolgimento della stessa, la necessità di disciplinare la circolazione veicolare per eliminare o comunque limitare gli inconvenienti e di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche della strada e alle esigenze del traffico;

Visto:

- l'articolo 5 comma 3 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ORDINA

nella giornata di domenica 2 ottobre 2022

al fine di consentire in condizioni di sicurezza la realizzazione e svolgimento di una prova promozionale di pattinaggio a cronometro **in via Roma, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con via dei Molini e l'intersezione con piazza Giustiniano, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e comunque fino a termine necessità**, per tutti i veicoli, è istituito quanto segue:

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE** con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata, lato destro secondo il senso unico di marcia.
- **RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA** mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea e TRANSENNATURA di delimitazione dell'area dedicata alla prova sportiva dal flusso veicolare;
- **STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA**, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: *strettoia asimmetrica a destra*;

DISPONE AGLI ORGANIZZATORI

- **di attuare le disposizioni** in materia di pubblica sicurezza per la gestione della mobilità veicolare e pedonale richiamate dalla circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 e la Direttiva ministeriale prot. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018, che fissano scrupolose condizioni di *Safety* e *Security*, tali da consentire lo svolgimento di manifestazioni, in termini di dispositivi e misure strutturali da porre in essere a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico (posizionamento di elementi fisici su strada per lo sbarramento della stessa, presenza di personale addetto alla sicurezza, ecc.) contenute nel piano di contenimento dei rischi e/o date dagli organi competenti;
- **di impiegare proprio personale**, di provata capacità ed esperienza, dotati di bracciale o di altro indumento ad alta visibilità, muniti di segni di riconoscimento, **al fine di informare dei divieti e limitazioni imposti con il presente provvedimento**;
- **di garantire** la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all'organizzazione del mercato.
- **di provvedere** mediante avvisi a domicilio ovvero attraverso altre forme di pubblicità, compresi i mezzi di informazione, ad avvertire i residenti e i possessori di autorimesse o garage privati ubicati nella zona interessata dei provvedimenti istituiti dalla presente ordinanza;

DA' ATTO

- che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in particolare sollevano l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo svolgimento della manifestazione;
- che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;
- che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), in particolare da quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge.

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi

DEMANDA

- **Al Settore VIII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO il compito rendere esecutiva la presente ordinanza, mediante la l'installazione e apposizione della prescritta segnaletica stradale, il compito rendere esecutiva la presente ordinanza, mediante la l'installazione e apposizione della prescritta segnaletica stradale**, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, **nonché l'eventuale posa di transenne, dissuasori o manufatti** per la separazione di corsie conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, dotate di fasce rifrangenti

e supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti. Altresì dovrà provvedere alla loro rimozione e disinstallazione al termine della manifestazione. Inoltre dovrà provvedere alla copertura dell'eventuale segnaletica verticale in contrasto con il presente provvedimento. Qualora agli adempimenti o ad alcuni di essi, tramite accordi operativi, venga incaricata l'organizzazione della manifestazione, nel caso di posizionamento di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, deve essere prodotta dichiarazione di avvenuta apposizione al Comando di Polizia Locale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0434 – 392812 prima della decorrenza del presente atto.

- **All'Ufficio comunicazione, stampa, redazione web e social** il compito di dare collaborazione per la massima diffusione della presente alla cittadinanza, Enti e Attività, in particolare delle modifiche alla circolazione stradale, divieti e limitazioni.

Agli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, il compito di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

IL COMANDANTE
dott. Massimo Olivotto



